



**Consiglio regionale della Calabria**  
**Organismo di Valutazione**

ATTIVITA'	PARERE
OGGETTO	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Consiglio regionale della Calabria
DATA	18.09.2024
RIF.	Richiesta pervenuta tramite pec del 02.08.2024

## 1. Premessa

Ai sensi dell'art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i, questo Organismo è tenuto ad esprimere un parere, obbligatorio ma non vincolante sul codice di comportamento del personale dipendente di codesto ente, trasmesso a mezzo pec del 02.08.2024. Come esplicitato nella Delibera ANAC n. 177/2020 – ad oggetto “*Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)*” – detto parere concerne la conformità dello stesso codice rispetto a quanto previsto nelle linee guida dell'ANAC (cfr. pag. 25 della delibera); tutto ciò, peraltro, nel rispetto dell'autonomia di merito in capo all'amministrazione interessata.

Si prende atto che il Codice di comportamento vigente del Consiglio regionale è stato adeguato alle nuove disposizioni introdotte dal D.P.R. 81/2023 che ha modificato il D.P.R. 62/2013, con il quale è stato approvato il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001; nonché alla disciplina del d.lgs. 24/2023, che è intervenuto sulla protezione delle persone che segnalino violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea lesive dell'interesse pubblico o integrità dell'amministrazione pubblica, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, abrogando, altresì, l'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001.

Trattandosi di un adeguamento normativo, pertanto, l'esame dell'OIV prende avvio dal precedente parere sul Codice di comportamento del 22.12.2022, nel quale si dava conto della presenza o meno nel codice di quanto previsto dalla normativa (D. Lgs. n. 165/2001 e/o DPR n. 62/2013) e dalle linee guida ANAC, e si esprimevano specifiche considerazioni e/o suggerimenti migliorativi con riferimento alle singole parti, e si focalizza, in questa sede, esclusivamente sulle integrazioni apportate alle disposizioni del Codice vigente che hanno un effettivo impatto sugli esiti espressi nel precedente parere. I risultati di tale disamina sono sintetizzati nella tabella che segue.

All'esito della disamina viene formulato il giudizio finale (cfr. par. 3).



**Consiglio regionale della Calabria**  
**Organismo di Valutazione**

Si rileva che le norme del codice costituiscono disposizioni che *“integrano e specificano quanto stabilito”* dal DPR n. 62/2013, e pertanto opera una immediata e diretta etero integrazione.

Il presente parere è necessariamente propedeutico all’approvazione definitiva e, quindi, è incoerente l’eventuale approvazione di un testo in una versione diversa da quella sulla quale il parere viene espresso, salva l’ipotesi di recepimento di quanto suggerito dall’OIV e fermo restando l’autonomia dell’amministrazione, attesa la natura non vincolante del parere.



Consiglio regionale della Calabria  
Organismo di Valutazione

2. Tabella

N.	Ambito considerato e riferimenti D.Lgs n. 165 – DPR n. 62/13 - ANAC			Schema di codice		Contenuto, eventuali rilievi dell'OIV e/o eventuali suggerimenti migliorativi
	Ambito considerato	DPR 62/13 (art.)	Delib. ANAC (par.)	Presenza (SI/NO)	Art.	
1	Attivazione procedura aperta	Art. 54, c.5, d. lgs165	11	SI	-	Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 35 del 14.06.2024 è stato approvato lo schema preliminare di adeguamento normativo del Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale della Calabria ed è stato autorizzato l'avvio della procedura aperta alla partecipazione (art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001) tramite pubblicazione, in data 27.06.2024, di specifico avviso sul sito istituzionale dell'Ente. Nella nota di trasmissione viene dato atto che, allo scadere del termine fissato del 16 luglio 2024, è pervenuta una comunicazione relativa a proposte e/o osservazioni sulla bozza pubblicata. Nello specifico, l'ente ha ritenuto opportuno accogliere le osservazioni di drafting e quella relativa alla disciplina del conflitto di interesse riguardante il RPCT.
2	Previsione di misure di tutela per il dipendente che segnala un illecito	13	16	SI	8	Art. 8, comma 6: <b>“Ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, il dipendente che segnala, tramite il canale interno o esterno (ANAC), eventuali condotte illecite ovvero comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, o divulga informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio ambito lavorativo, fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, non può subire alcuna ritorsione.”</b> Inoltre, al comma 7, si dispone: <b>“La segnalazione interna è effettuata al RPCT attraverso l'apposito software dedicato che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione attraverso un sistema di crittografia, nonché del segnalato,</b>



Consiglio regionale della Calabria  
Organismo di Valutazione

N.	Ambito considerato e riferimenti D.Lgs n. 165 – DPR n. 62/13 - ANAC			Schema di codice		Contenuto, eventuali rilievi dell'OIV e/o eventuali suggerimenti migliorativi
	Ambito considerato	DPR 62/13 (art.)	Delib. ANAC (par.)	Presenza (SI/NO)	Art.	
						<i>del facilitatore che assiste il segnalante e delle persone menzionate nella segnalazione. La violazione di tali obblighi di riservatezza comporta grave violazione dei doveri d'ufficio in capo al RPCT e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di gestione delle segnalazioni. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso <b>espreso</b> del segnalante alla rivelazione della sua identità".</i>
3	Previsione di termini specifici per rispondere "stesso mezzo" agli utenti, ove non si apra un procedimento, con le relative modalità	12	9	SI	12	Art. 12, comma 1: "Nei rapporti con il pubblico, il personale deve essere esaustivo nel fornire le risposte alle varie istanze e reclami ricevuti <b>e in ogni caso deve orientare il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utente</b> . Se l'istanza è formulata per posta elettronica, utilizza lo stesso strumento per la risposta, garantendo la tutela dei dati personali e la chiarezza e tempestività delle informazioni fornite."
4	Utilizzo account istituzionali e di strumenti informatici solo per fini connessi all'attività lavorativa	11bis	-	SI	13	Art. 13, comma 5: " <b>L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione</b> ".  Art. 13, comma 5: " <b>Al dipendente è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'amministrazione per poter assolvere alle</b>



Consiglio regionale della Calabria  
Organismo di Valutazione

N.	Ambito considerato e riferimenti D.Lgs n. 165 – DPR n. 62/13 - ANAC			Schema di codice		Contenuto, eventuali rilievi dell'OIV e/o eventuali suggerimenti migliorativi
	Ambito considerato	DPR 62/13 (art.)	Delib. ANAC (par.)	Presenza (SI/NO)	Art.	
						<p>incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali”.</p> <p>Art. 13, comma 11: “L'utilizzo di caselle di posta elettronica personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti al servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale”.</p> <p>Si suggerisce di inserire alla fine del comma 9 dell'art. 13 la seguente precisazione “<i>ad eccezione dei casi in cui, in relazione al particolare svolgimento della prestazione lavorativa in determinate giornate, non sia possibile l'accesso alla casella di posta elettronica o al protocollo informatico. Alle suddette comunicazioni/istanze è dato riscontro possibilmente con lo stesso mezzo, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento, avendo cura di riportare tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione dell'autore della risposta e del servizio di appartenenza, soprattutto in caso di comunicazioni effettuate tramite indirizzo di posta elettronica di gruppo/ufficio. È comunque necessario garantire la tracciabilità della risposta</i>”.</p>



**Consiglio regionale della Calabria**  
**Organismo di Valutazione**

**3 Parere**

In conclusione, l'Organismo di Valutazione conferma che l'adeguamento normativo apportato è in linea con la normativa ed esprime complessivamente **parere favorevole** sulla bozza di codice di comportamento. L'Amministrazione valuterà il recepimento dei suggerimenti formulati.

L'OIV

Componente	Presidente	Il componente
<b>Dott. Daniele Rocca</b>	<b>Dott. Angelo Maria Savazzi</b>	<b>Avv. Roberta Cardamone</b>